

DIVIETO AGLI UFFICI PUBBLICI DI RILASCIARE CERTIFICATI DA ESIBIRE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A partire dal 1° Gennaio 2012 è entrata in vigore la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011, art. 15) che **vieta alle Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi di richiedere certificazioni riguardanti dati in possesso di altre Amministrazioni.**

I certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

L'AUTOCERTIFICAZIONE:

L'autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati che acconsentono ad accettarla, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita de figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di

- decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - qualità di vivente a carico;
 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.

L'elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 possono essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il cittadino non deve più richiedere alcun certificato necessario ad avviare una pratica presso un ufficio. Le Pubbliche Amministrazioni e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

L'autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall'autocertificazione

La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l'autocertificazione non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ma è gratuita.

LIMITI NELL'UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l'intero anno scolastico.

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La mancata accettazione da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell'autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, anche la richiesta e l'accettazione dei certificati o di atti di notorietà nei casi in cui i cittadini possano presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà (art. 74 DPR 445/2000, come modificato dalla Legge 183/2011).

ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' O RICONOSCIMENTO

I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d'identità o di riconoscimento (es. la carta d'identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d'arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell'autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d'identità o di riconoscimento. In questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d'identità o di riconoscimento acquisendo un fotocopia NON AUTENTICATA del documento stesso. Se il documento d'identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi, secondo quanto previsto dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DOVE RICHIEDERE I MODULI

I moduli per l'autocertificazione da presentarsi alle Pubbliche Amministrazioni, ai gestori o esercenti di pubblici servizi, ai privati (che acconsentano ad accettarla) sono disponibili presso il COMUNE DI RUMO - UFFICIO ANAGRAFE.

Il Responsabile dei Servizi Demografici
Gianfranco Zanotelli